

all'art. 219, comma 1, L.Fall., che avrebbe pertanto ben potuto essere ritenuta sub-valente rispetto alle concesse attenuanti generiche.

Meglio valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., la pena avrebbe dovuto comunque essere contenuta nel minimo edittale e, tenuto conto, dell'ulteriore diminuzione connessa alle attenuanti generiche, all'imputato avrebbero dovuto essere concessi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

* * *

Si conclude pertanto, sulla base dei suesposti motivi, per la riforma della sentenza di primo grado.


Avv. Franco Coppi


Avv. Francesco Vassalli


Pellegrino Capaldo

Roma, 7.4.2003